



C.F. 00492250923

Tel. 070907701 Fax 070907419

sito: www.comune.villasanpietro.ca.ite-mail: protocollo@comune.villasanpietro.ca.itpec: protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it**COPIA****SINDACO**
AMMINISTRAZIONE**ORDINANZA**
REG. GEN N. 5 - DEL 29-03-2021**ORDINANZA DEL SINDACO N. 5 DEL 29-03-2021**

OGGETTO

MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV2 NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA SAN PIETRO DAL 30/03/2021 AL 12 APRILE 2021 COMPRESO

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale:

- Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
- DPCM 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

- [Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12](#) - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- [Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15](#) - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- [DPCM 2 marzo 2021](#) - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 - Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
- Le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
 - n. 1 dell'8 gennaio 2021
 - n. 2 del 9 gennaio 2021;
 - n. 3 del 5 febbraio 2021;
 - [n. 4 del 28/02/2021](#);
 - [n. 5 del 05/03/2021](#);
 - [n. 6 del 05/03/2021](#);
 - [n. 7 del 15/03/2021](#);
 - [n. 8 del 15/03/2021](#) ;
 - n. 9 del 17/03/2021;
 - n. 10 del 24/03/2021,
- Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 rev. contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – COV – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia in data 28.08.2020”;
- La circolare del Ministero della Salute n. 0003787 del 31/01/2021 recante “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

DATTO ATTO che l’Istituto Superiore di Sanità nello studio del 19.02.2021, ha certificato la presenza della variante VOC 202012/01, come dato in forte crescita, a causa di una sua maggiore velocità di trasmissione, di circa il 35 - 40 per cento, rispetto al ceppo originario. I valori appaiono in linea con quelli riportati in altri paesi seppur leggermente più basse nei valori medi e inducono a considerare l’opportunità di più stringenti misure di controllo che possono andare dal contenimento di focolai nascenti alla mitigazione;

PRESO ATTO delle principali riflessioni emerse dalla survey, nel più recente studio del 02/03/2021, dalle quali emerge che la cosiddetta “variante inglese” sta diventando quella

prevalente nel paese, e in considerazione della sua maggiore trasmissibilità occorre rafforzare/innalzare le misure di mitigazione in tutto il Paese nel contenere e ridurre la diffusione del virus, mantenendo o riportando rapidamente i valori di Rt a valori <1 e l'incidenza a valori in grado di garantire la possibilità del sistematico tracciamento di tutti i casi;

VISTA la nota protocollo PG/2021/0111029 del 29/03/2021 dell'ATS Sardegna avente ad oggetto "Comunicazione sanitaria – evidenza di diffusione del virus SARS-CoV2 nel Comune di Villa San Pietro" in cui si comunica che dall'analisi dei dati dei casi confermati si rileva un aumento di diffusione dell'infezione da Sars-CoV2 nella popolazione pari a 13 nuovi casi negli ultimi 14 giorni.

Rileva inoltre che Il tasso dei casi positivi per 100.000 abitanti calcolato, negli ultimi 7 giorni risulta 563, ben superiore al valore di 250 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle zone rosse dal Decreto Legge 13 Marzo 2021, n. 30; se calcolato negli ultimi 14 giorni risulta pari a 609, ben superiore al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio delle *dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic*, adottato dal Consiglio Europeo.

Nella medesima nota dell'ATS Sardegna è stato evidenziato che nella maggior parte dei casi esaminati, vi è la presenza di *dropout* per il gene S del virus SARS-CoV2, condizione tipica in presenza di variante dello stesso virus; che i casi positivi sono distribuiti nella popolazione generale nelle varie fasce di età, con prevalenza nei giovani adulti, e che sono stati rilevati focolai in ambito familiare.

VALUTATE le soprammenzionate evidenze,

CONSIDARATA la situazione epidemiologica del Comune di Villa San Pietro, che presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus Sars-CoV2;

CONSIDARATO che evidenze preesistenti indicano che l'aumento dei ricoveri può seguire di circa due settimane le nuove diagnosi;

VALUTATA le peculiarità del contesto sociale ed economico del territorio;

RITENUTO NECESSARIO, come indicato dall'ATS Sardegna nella medesima nota del 29/03/2021, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche, l'adozione di provvedimenti limitativi degli spostamenti delle persone fisiche nonché la sospensione di alcune attività non essenziali, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori del territorio Comunale;

DATO ATTO che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti;

RILEVATO CHE il potere di emanare misure più restrittive, da parte del Sindaco, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa e nell'articolo 32 della legge 833/1978;

RITENUTO, pertanto, che:

- Sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli concreti per la salute pubblica;
- In particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione, che, in ragione della situazione di emergenza, devono essere adeguatamente salvaguardati;
- Si rende necessario disporre, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, l'adozione di misure specifiche per il Comune di Villa San Pietro ;

VALUTATO di stabilire, per il territorio del Comune di Villa San Pietro, le misure restrittive per il contenimento del contagio, previste sulle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di cui all'articolo 38, del DPCM 2 Marzo 2021, come integrato dall'art. 1 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, per almeno giorni 14, decorrenti dal giorno **30/03/2021 e sino alle ore 23:59 del 12/04/2021** ed eventualmente prorogabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

RIBADITO che tali provvedimenti sono destinati per loro natura ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50 e 54;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni indicate in premessa:

ORDINA

Ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, è individuata quale "**ZONA ROSSA**" il Comune di Villa San Pietro (CA), valutata ai sensi del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, per il quale sono adottate, a decorrere **dalle ore 00:00 del 30/03/2021 e sino alle ore 23:59 del 12/04/2021**, per la durata di 14 giorni, eventualmente prorogabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dal Capo V del D.P.C.M. 2 Marzo 2021 "*Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa*", come integrate dall'art. 1 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30;

Di disporre la sospensione, fino al 12/04/2021 compreso, delle attività didattiche in presenza nei seguenti plessi scolastici:

- Scuola dell'Infanzia – plesso Via Asilo;
- Scuola Primaria – Plesso via Cagliari;
- Secondaria di Primo Grado – plesso Via Carlo Alberto;

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Villa San Pietro e ne sia data massima diffusione;
2. Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, alle Forze di Polizia, al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale - stazione di Pula, alla Compagnia Barracellare di Villa San Pietro e a chiunque altro spetti, di farla applicare.
3. Che copia della presente ordinanza sia notificata:
 - Al Prefetto UTG di Cagliari;
 - All'ATS Sardegna;
 - Questura Cagliari;
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Sarroch;
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Pula;
 - Tenenza della Guardia di Finanza di Sarroch;
 - Comando Polizia Locale sede;
 - Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di Sarroch;
 - Compagnia Barracellare di Villa San Pietro;
 - Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale- stazione di Pula
 - Al Responsabile Area LL.PP. – in qualità di Datore di Lavoro

INFORMA

Che a violazione della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in "zona rossa" di cui all'art. 1 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30.

IL SINDACO
MADEDDU MARINA

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della legge 241/1990, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amm.vo Regionale della Sardegna (legge 06/12/1971 n, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da produrre entro 120gg, dalla notifica (DPR 24/11/71 n,1199).